

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 37-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

PIETRO MONTRESORI

**per i reati di cui agli articoli 110, 81, 318, 321, del codice penale e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195
(corruzione per un atto d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento
dei partiti politici)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 9 ottobre 1992

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 luglio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Montresori per i reati di cui agli articoli 110, 81, 318, 321 del codice penale e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (corruzione per un atto d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

In data 9 ottobre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 14 ottobre 1992 e deferita alla Giunta il 20 ottobre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 13 gennaio 1993.

Il senatore Montresori è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 13 gennaio 1993, e ha presentato documentazione.

L'ipotesi accusatoria si fonda soprattutto sulle dichiarazioni rese da Renzo Merlo al Pubblico Ministero nell'interrogatorio del 18 giugno 1992: il Merlo, chiamando in correità il senatore Montresori, ha dichiarato che un incontro, telefonicamente concordato con il parlamentare in data 25 settembre 1991 per i giorni successivi, sarebbe avvenuto invece nella stessa serata del 25 settembre; e che in tale occasione sarebbe stata versata al senatore Montresori la somma di lire 50 milioni.

Tale somma il Merlo avrebbe a sua volta ricevuto da Bonifacio Angius, amministratore della Boang s.r.l., associata temporaneamente alla C.C.C. S.p.A. nell'esecuzione dell'acquedotto della Nurra. La somma stessa costituirebbe metà di un più ampio contributo di lire 100 milioni, che al senatore Montresori sarebbe stato promesso in cambio del suo interessamento perchè l'opera venisse finanziata.

Ora, pur nei ristretti limiti in cui alla Giunta può ritenersi consentito un esame del merito dell'accusa, esistono nel procedimento dati che consentono di porre in termini di certezza assoluta la valutazione della non veridicità di quanto dichiarato da Renzo Merlo al Pubblico Ministero e quindi dell'assoluta infondatezza della chiamata in correità e dell'accusa mossa al senatore Montresori.

Ed infatti l'esame di intercettazioni ambientali di colloqui intervenuti tra i signori Merlo Alessandro, Paolo e Renzo in data 3 ottobre, 8 ottobre, 11 novembre e 15 novembre 1991 provano in termini inequivoci che ancora alla metà di novembre 1991 nessuna somma era stata consegnata ad alcun titolo al senatore Montresori. Ripetuti sono infatti i riferimenti ad un contributo che ad un senatore non individuato si sarebbe dovuto versare e che avrebbe dovuto far carico all'Angius, amministratore dell'associata Boang s.r.l. Tali risultanze istruttorie dimostrano quindi la veridicità di quanto riferito dallo stesso Renzo Merlo al Pubblico Ministero nel primo interrogatorio del 2-3 giugno 1992, in cui con riferimento alla telefonata del 25 settembre 1991 il Merlo aveva affermato che l'appuntamento telefonicamente concordato per i giorni successivi con il senatore Montresori aveva lo scopo di consegnare al parlamentare un appunto relativo ad altro lavoro pubblico in Sardegna, cui la C.C.C. era interessata e le cui pratiche di finanziamento il senatore Montresori avrebbe potuto seguire.

A tanto si aggiunga che il senatore Montresori ha documentato alla Giunta in termini di assoluta certezza che nella sera del 25 settembre 1991 egli non poteva essere in Sassari per incontrare il Merlo e ricevere l'illecito contributo, attesa la sua presenza in Roma in Senato, attestata dalla sua partecipazione attiva ai lavori dell'Assemblea e della Commissione ambiente.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'accusa mossa al senatore Montresori appare quindi manifestamente infondata in fatto. A ciò si aggiungano ulteriori considerazioni sotto il profilo dell'astratta configurabilità dei reati per i quali la Procura di Venezia vorrebbe essere autorizzata a procedere. Non vi è dubbio che un parlamentare che si faccia promettere e in parte ottenga un contributo da una società di capitali senza rispettare le norme di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge n. 195 del 1974, incorra nelle responsabilità previste dalla norma stessa, atteso che i divieti in questa previsti sono stati estesi dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 ai finanziamenti e ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente a membri del Parlamento nazionale: tuttavia, la circostanza che il contributo sia stato promesso e/o erogato in cambio dell'interessamento del parlamentare al solleccito di pratiche amministrative non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di una corruzione per un atto d'ufficio, una volta che pacificamente il parlamentare non riveste la qualifica di pubblico ufficiale (nel momento in cui non esercita funzioni inerenti al mandato elettivo) e in difetto di prova specifica di un patto corruttivo, che abbia coinvolto l'autore o gli autori della determinazione amministrativa di concedere il finanziamento.

La Giunta nella sua maggioranza, in conformità di una propria consolidata giurisprudenza, ha quindi ritenuto di essere in presenza di un'ipotesi accusatoria, già eccessiva rispetto al fatto astrattamente contestato, e soprattutto chiaramente destituita di fondamento in fatto.

Peraltro tali argomentazioni non sono parse sufficienti alla minoranza della Giunta a supportare una proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere, essendosi osservato che il complesso degli elementi indiziari acquisiti al procedimento parrebbero dimostrare che all'interno del patto corruttivo intercorso tra i rappresentanti della C.C.C. S.p.A. e il direttore del Consorzio, ingegner Marras, sarebbe stato convenuto (e sia pur non versato) un contributo di lire 100 milioni al senatore Montresori, che si era interessato perchè l'opera ottenesse il finanziamento necessario. In tale prospettiva si è ritenuto che - pur nel difetto di una prova di una partecipazione del senatore al patto corruttivo - sussisterebbero tuttavia indizi sufficienti a rendere opportuno un ulteriore approfondimento dell'indagine mediante la concessione dell'autorizzazione a procedere. L'argomentazione non ha però convinto la maggioranza della Giunta, atteso che la concessione o il diniego dell'autorizzazione a procedere non può che avere ad oggetto la richiesta dell'Autorità giudiziaria così come formulata. Quando questa appare manifestamente infondata la conclusione non può che essere nel senso del diniego, a tutela della libertà e dell'indipendenza del parlamentare e della dignità dello stesso Parlamento. Ad opportuna soluzione non può giungersi con riferimento a ipotesi accusatorie diverse da quella che il magistrato ha formulato.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Giovanni PELLEGRINO, *relatore*